

OGGETTO: Irrogazione sanzione disciplinare ad un dipendente comunale.

Delibera n. 181 d.d. 08.11.2023

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il regolamento organico del personale dipendente all'art. 187 il quale individua nel Segretario comunale la struttura competente per i procedimenti disciplinari, che deve contestare l'addebito al dipendente, istruisce il procedimento disciplinare, formula la propria proposta e trasmette gli atti alla Giunta comunale, secondo la procedura stabilita dalle norme contrattuali.

Visto l'art. 107 della L.R. 2/2018 relativo al procedimento disciplinare:

1. Al personale comunale si applica l'articolo 7, commi 1, 2, 3, 5 e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dall'organo preposto alla gestione individuato dall'ente. Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti i provvedimenti disciplinari possono essere adottati anche da un organo tecnico collegiale individuato dall'ente.
3. Ciascuna amministrazione comunale, nel proprio regolamento organico, individua la struttura competente per i procedimenti disciplinari. Tale struttura, su segnalazione del responsabile del settore in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare, formula la propria proposta e trasmette gli atti all'organo preposto alla gestione individuato dall'ente che decide sull'irrogazione della sanzione. Nelle amministrazioni dove per le ridotte dimensioni organizzative non sia possibile individuare una specifica struttura competente per i procedimenti disciplinari, la competenza è demandata al segretario comunale.
4. Ogni provvedimento disciplinare, a eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce il mandato.
5. Nei contratti collettivi viene disciplinata la sospensione obbligatoria e facoltativa dal servizio in caso di procedimento disciplinare.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale sono disciplinati dall'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 55-ter il procedimento disciplinare viene riaperto d'ufficio.
7. I procedimenti disciplinari pendenti restano disciplinati dalla normativa vigente al momento della loro attivazione.”.

Visto gli artt. 5 e 6 dell'allegato N CCPL 01.10.2018 relativo alla procedura da seguire per contestare ed irrogare la sanzione disciplinare.

Viste le norme previste sulla condotta dei dipendenti dall'allegato N/1 CCPL 01.10.2018.

Visto il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Canazei approvato con delibera della Giunta comunale n. 142 d.d. 30.12.2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Preso atto che il codice di disciplinare è stato pubblicato su apposito sito web è perciò accessibile a tutti i dipendenti come previsto dalla normativa.

Considerato che, nei confronti del dipendente individuato nella contestazione del 11.10.2023 documento agli atti dell'ufficio Personale, è stato attivato un procedimento disciplinare per le motivazioni riportate nella stessa relazione.

Preso atto che con nota di data 11.10.2023 prot. n. 6752 al suddetto dipendente sono stati contestati gli addebiti e che è stato sentito a sua difesa in data 31.10.2023 come risulta da verbale agli atti comunali.

Esaminata la relazione riservata a firma del Segretario comunale del 08.11.2023, dimessa in atti, e preso atto della proposta nel rispetto del principio di proporzionalità e gradualità dell'entità della sanzione di cui all'art. 6, comma 1, dell'allegato N) del C.C.P.L. sottoscritto il 01.10.2018.

Ricordato l'orientamento del Garante della protezione dei dati personali - parere del 31 maggio 2017 - secondo il quale "in generale, proprio in considerazione della particolare incidenza dell'ostensione degli atti del procedimento disciplinare sulla tutela della riservatezza dei rispettivi interessati, i predetti atti, salvo specifiche eccezioni, sono preclusi finanche all'accesso "documentale" ai sensi della legge n. 241/90 dalla normativa di attuazione adottata da diverse amministrazioni, che dovrebbe «consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti», mentre «nel caso dell'accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni» (Linee guida ANAC, par. 2.3)".

Ritenuto che sussistono le circostanze che giustifichino, nel rispetto del principio di proporzionalità e gradualità dell'entità della sanzione, l'applicazione della sanzione di richiamo scritto, così quantificata tenuto conto della rilevanza e gravità del comportamento.

Visti:

- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con LR 3 maggio 2018 n. 2;
- lo Statuto comunale;
- Il Regolamento Organico del Personale Dipendente.

Ritenuto che ricorrano i presupposti per la dichiarazione dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 183 c.4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2, in ragione del rispetto dei termini prescritti dalla normativa per la conclusione del procedimento disciplinare.

a voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di irrogare al dipendente destinatario della contestazione in data 11.10.2023 prot. n. 6752, individuato nella relazione di data 08.11.2023 agli atti dell'ufficio Personale, l'applicazione della sanzione di richiamo scritto tenuto conto di quanto dichiarato dal dipendente a sua discolpa.
2. Di comunicare il presente provvedimento al dipendente interessato dallo stesso.
3. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi all' art. 183 c.4 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.
4. Si evidenzia, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e s.m. che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a) Opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 c.5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2;
 - b) Ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 119;
 - d) Ai sensi dell'art. 63 (controversie relative al rapporto di lavoro) del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 ricorso al Giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409 C.P.C. previo esperimento di tentativo di conciliazione obbligatorio, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 165/01 citato.